



COMUNE di VILLADOSE
PROVINCIA di ROVIGO
POLIZIA LOCALE

tel. 0425-405206 – fax 0425-90322
pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it

ORDINANZA N. 14 DEL 29 MAGGIO 2018

OGGETTO: affissioni e imbrattamento: divieti, deroghe e sanzioni a salvaguardia del decoro urbano

IL SINDACO

PREMESSO che accade sovente che in occasione di ricorrenze, eventi celebrativi ovvero ricreativi vari (a titolo esemplificativo: matrimoni, funerali, compleanni, anniversari, sagre, feste in piazza ecc.) tali avvenimenti siano resi noti anche attraverso l'affissione e/o la collocazione di locandine, manifesti, striscioni, annunci e simili sui cancelli o sulle pareti di edifici pubblici e privati visibili dalla pubblica via, sui pali della pubblica illuminazione, sui pali della segnaletica stradale, sulle bacheche comunali, sui segnali stradali nonché in altri siti comunque non autorizzati;

EVIDENZIATO che talora le mura degli edifici, la segnaletica, gli asfalti vengono irrimediabilmente danneggiati a causa dell'imbrattamento degli stessi con bombolette spray, o altri mezzi ugualmente idonei allo scopo, e che il ripristino della superficie risulta essere particolarmente oneroso;

CONSIDERATO che dai suddetti comportamenti, palesemente irrispettosi dei doveri collettivi di rispetto dei luoghi pubblici e privati visibili dalla pubblica via, deriva un evidente degrado del decoro urbano, seriamente deturpato dal fatto che il materiale affisso o comunque collocato, solitamente con l'utilizzo di colla, nastro adesivo o spaghi, rimane poi abbandonato anche quando l'evento cui si riferisce è trascorso;

RITENUTO, quindi, opportuno adottare un idoneo provvedimento per la tutela e la salvaguardia del decoro urbano;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 introdotto dall'articolo 16 della Legge n. 3 del 2003, il quale dispone che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del sindaco si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00;

RICHIAMATI, altresì, gli arti. 14, 15 e 211 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO, in particolare, che la normativa da ultimo citata dispone che:

- su tutte le strade è vietato danneggiare o imbrattare la segnaletica stradale (art. 15 comma 1°, lett. b);
- chiunque viola tale divieto è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41,00 A Euro 169,00;
- da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese;
- ove il trasgressore non compia le opere cui è obbligato, il Prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota spese sostenute ed il Prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge (cfr. art. 211 c. 4 C.d.S.);

ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri attribuiti dall' art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Su tutto il territorio comunale di Villadose:
 - a) è vietata l'affissione e/o la collocazione di locandine, manifesti, striscioni, adesivi e annunci vari sulle pareti e sui cancelli di edifici pubblici e privati, sui pali della pubblica illuminazione, sui pali della segnaletica stradale, sulle pensiline a servizio del trasporto pubblico, sulle bacheche comunali ed in altri luoghi o siti pubblici o comunque visibili da luoghi pubblici quando non siano preventivamente autorizzati ovvero possano comunque essere ritenuti offensivi o lesivi dell'onore di alcuno e/o sconvenienti per il decoro del paese;
 - b) è vietato l'imbrattamento di muri, asfalti e altre superfici in genere visibili dalla pubblica via con vernice spray o altri analoghi mezzi aventi il medesimo effetto.

Chiunque viola tale divieto è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 e all'obbligo della defissione dei manifesti, striscioni, adesivi e simili e del ripristino della condizione preesistente, a proprie cure e spese. Il verbale di accertamento della violazione dovrà contenere l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti alle trasgressioni del presente divieto saranno seguite le disposizioni previste dalla Legge 24.II.1981 n. 689.

- 2) Su tutto il territorio comunale di Villadose è vietata l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti, striscioni, adesivi e annunci vari **direttamente sui segnali stradali**.

Chiunque viola tale divieto è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 41,00 ad Euro 169,00 e all'obbligo della defissione con il ripristino della condizione preesistente, a proprie cure e spese. Il verbale di accertamento della violazione dovrà contenere l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti a tale divieto saranno osservate le disposizioni dal Titolo VI del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii..

3. Le fattispecie di cui ai punti 1 e 2 saranno valutate di volta in volta e la rimozione sarà stabilita ad insindacabile giudizio delle Autorità competenti.
Salvo che la violazione non costituisca fatto più grave, e qualora non sia stato possibile individuare l'autore della violazione, gli organi di polizia potranno avviare gli accertamenti previsti dalla legge (art. 13 Legge 689/81) al fine di verificare se nei confronti delle persone interessate alle ricorrenze, i cui nomi o immagini risultino riportati sulle locandine, manifesti e/o annunci, vi sia una responsabilità solidale rispetto alla violazione accertata (art. 6 Legge 689/81) applicando, se del caso, le sanzioni previste dalla presente ordinanza.

4. Sono ammesse le **DEROGHE** di seguito indicate:

- a) le affissioni dei cd. “papiri” di laurea e la collocazione in proprietà privata di fiocchi o coccarde varie che usualmente annunciano il lieto evento di una nascita;
- b) gli avvisi di pubblica utilità effettuati dalle Aziende che erogano servizi pubblici (energia elettrica, telefono, acqua, gas);
- c) a condizione che siano osservati gli obblighi di ripristino più sotto specificati:
le affissioni finalizzate a rendere noto un determinato evento avente carattere puramente di diletto, rientranti negli usi e costumi tipici di queste circostanze – da ritenersi tollerabili per il contenuto festoso delle stesse (nello specifico: matrimoni, compleanni, anniversari, iniziative ricreative/culturali rivolte alla cittadinanza) e le affissioni in occasioni di ricorrenze funebri, sono ammesse con un anticipo adeguato al tipo di evento da rendere noto (**comunque non oltre i 7 giorni antecedenti**) e devono essere rimosse non oltre il **secondo giorno successivo** la data dell'evento con ripristino totale dello stato dei luoghi. In particolare, oltre all'oggetto dell'affissione (locandine, manifesti, striscioni, fiocchi et simili), dovranno, altresì, essere eliminati il nastro adesivo, la colla, gli spaghi ovvero quant'altro all'uopo utilizzato;
- d) l'affissione effettuata per necessità di rendere note circostanze:
 - di ordine pubblico e pubblica sicurezza e regolamentazione della circolazione stradale;
 - provvedimenti *extra ordinem* contingibili ed urgenti;
- e) le segnalazioni sull'asfalto fatte con vernice spray o analoghi mezzi in occasione di interventi da parte di ditte specializzate.

Resta inteso che, terminato il periodo di efficacia dei provvedimenti/avvisi indicati nelle lettere **d)** e **e)**, gli interessati dovranno provvedere nel termine di **cinque** giorni dalla scadenza degli stessi alla loro rimozione a proprie cure e spese. Qualora entro detto termine non si sia provveduto alla rimozione, si procederà anche nei confronti di tali soggetti come previsto ai punti 1 e 2 della presente ordinanza.

5. Coloro i quali abbiano violato i contenuti della presente ordinanza prima dell'entrata in vigore della stessa, hanno comunque l'obbligo di provvedere alla rimozione e al ripristino dei luoghi in conformità a quanto prescritto in questa sede; nei casi di inerzia, sarà cura del competente ufficio notificare apposita diffida - assegnando congruo termine - all'inottemperanza della quale seguiranno i provvedimenti sanzionatori previsti per le singole fattispecie.
6. Nel caso di recidiva o di inottemperanza, anche parziale, alle prescrizioni contenute nella diffida per il tempo superiore al doppio del termine stabilito, la somma applicata sarà raddoppiata rispetto quanto stabilito dall'art. 16 c. 1 della Legge 689/81.
7. Agli autori, ovvero a coloro che saranno ritenuti responsabili o co-responsabili, delle violazioni di cui al presente atto che non provvedano spontaneamente a ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi antecedente le affissioni, saranno addebitati i costi sostenuti dall'Amministrazione per l'intervento in via sostitutiva. Tali costi comprendono anche quelli relativi al proprio personale con riferimento al tempo impiegato per l'intervento di cui trattasi.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota attraverso:

- la trasmissione ai Responsabili di Settore;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
- l'inserimento nel sito internet del Comune di Villadose;
- l'affissione in luogo ben visibile agli utenti dell' Ufficio di Stato Civile laddove vengono istruite le pratiche di pubblicazione di matrimonio;

- la distribuzione del provvedimento presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale;
- la trasmissione alle imprese di onoranze funebri comunemente operanti nel territorio comunale;
- l'inoltro della presente alla Prefettura di Rovigo ed alla Stazione dei Carabinieri di Ceregnano (RO);

DEMANDA

- alla **Polizia Locale** ed alla **Forza Pubblica** di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
- all' **Ufficiale di Stato Civile** di notiziare gli interessati alle pubblicazioni di matrimonio con contestuale consegna di copia del presente provvedimento;
- all' **Ufficio LLPP e Ambiente** di voler predisporre idoneo servizio di ripristino dei luoghi.

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Gino Alessio